Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Giovedì, 28 marzo 1929 - Anno VII** — **Numero 73**

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Accademici d'Italia . . . . Pag. 1290

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

955. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 289.
Riunione dei comuni di Albisola Superiore e di Ellera in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Albisola Superiore » . . . . Pag. 1290

956. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 292.
Riunione dei comuni di Cologna-Gavazzo, Pran Tenno e Ville del Monte in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Tenno » . . . . . . Pag.

957. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 304.
Aggregazione del comune di Piavon a quello di Oderzo. Pag. 1291

958. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 303.
Riunione dei comuni di Frignano Maggiore e Frignano Piccolo e di parte del comune di San Marcellino nell'unico comune di Frignano; aggregazione a Trentola della rimanente parte di San Marcellino e della frazione Ducenta del comune di Lusciano e Ducenta; ed aggregazione ad Aversa dei comuni di Carinaro e Gricignano di Aversa e della frazione Lusciano del comune di Lusciano e Ducenta . . . . Pag. 1291

959. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 305.
Delimitazione dei confini fra i comuni di Amalfi e Ravello . . . . Pag. 1292

960. — REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 306.
Riunione dei comuni di Colleretto Parella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo e Strambinello in un unico Comune denominato « Pedanea » con sede del capoluogo Parella. Pag. 1292

961. — REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 313.
Autorizzazione al comune di Quart a modificare la propria denominazione in « Quarto Praetoria » . Pag. 1292

962. — REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 314.
Aggregazione del comune di Gavazzana e di parte del comune di Sardigliano al comune di Cassano Spinola. Pag. 1293

963. — REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 327.
Modificazioni al regolamento 26 gennaio 1905, n. 65, per la esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, nella parte relativa alla costituzione delle Commissioni censuarie comunali . . . . . Pag. 1293

964. — REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 3493.
Approvazione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo di San Marino in materia di caccia, firmata in Roma il 16 luglio 1926 . . . . . Pag. 1294

965. — REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3491.
Contributo scolastico del comune di Magliolo. Pag. 1295

966. — REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3492.
Contributo scolastico del comune di Godega Sant'Urbano . . . . Pag. 1295

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie e nomina del commissario. Pag. 1295

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 marzo 1929.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile di proprietà dell'Opera pia « Educandato La Purità » in Catania . . . . Pag. 1295

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1929.
Estensione della concessione speciale XVIII pel trasporto dei cani da corsa sulle Ferrovie dello Stato. . . . Pag. 1296

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1299

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso pel conferimento di 11 posti nel grado 12° del ruolo di gruppo C degli Archivi di Stato ad agenti subalterni di ruolo, invalidi di guerra . . Pag. 1302

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1303
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1304
Smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 1304

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Accademici d'Italia.

Sua Maestà il Re, con decreti del 18 marzo 1929-VII, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Accademici d'Italia:

Per la classe delle scienze morali e storiche:

Bonfante Pietro.
Coppola Francesco.
Luzio Alessandro.
Orestano Francesco.
Stringher Bonaldo.
Tittoni Tommaso.
Volpe Gioacchino.

Per la classe delle scienze fisiche, matematiche e naturali:

Bottazzi Filippo.
Dainelli Giotto.
Fermi Enrico.
Parravano Nicola.
Pirotta Pietro Romualdo.
Severi Francesco.
Vallauri Gian Carlo.

Per la classe delle lettere:

Beltramelli Antonio.
Di Giacomo Salvatore.
Formichi Carlo.
Marinetti Filippo Tommaso.
Panzini Alfredo.
Pirandello Luigi.
Romagnoli Ettore.
Trombetti Alfredo.

Per la classe delle arti:

Brasini Armando.
Canonica Pietro.
Giordano Umberto.
Mancini Antonio.
Mascagni Pietro.
Piacentini Marcello.
Sartorio Giulio Aristide.
Wildt Adolfo.

(893)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 955.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 289.
Riunione dei comuni di Albisola Superiore e di Ellera in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Albisola Superiore ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Albisola Superiore e di Ellera sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Albisola Superiore ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 104. — FERZI.

Numero di pubblicazione 956.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 292.

Riunione dei comuni di Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno e Ville del Monte in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Tenno ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno e Ville del Monte sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Tenno ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 107. — FERZI.

Numero di pubblicazione 957.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 304.

Aggregazione del comune di Piavon a quello di Oderzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piavon è aggregato a quello di Oderzo.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 958.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 303.

Riunione dei comuni di Frignano Maggiore e Frignano Piccolo e di parte del comune di San Marcellino nell'unico comune di Frignano; aggregazione a Trentola della rimanente parte di San Marcellino e della frazione Ducenta del comune di Lusciano e Ducenta; ed aggregazione ad Aversa dei comuni di Carinaro e Gricignano di Aversa e della frazione Lusciano del comune di Lusciano e Ducenta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Frignano Maggiore e Frignano Piccolo e la parte di territorio del comune di San Marcellino, contrassegnata con la lettera *A* e delimitata nella pianta planimetrica, vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Caserta in data 13 aprile 1928, sono riuniti in unico Comune denominato « Frignano », con la sede municipale a Frignano Maggiore.
Il rimanente territorio del comune di San Marcellino nonchè la frazione Ducenta del comune di Lusciano e Ducenta, contrassegnata con la lettera *B* e delimitata nella pianta anzidetta, sono aggregati al comune di Trentola.
I comuni di Carinaro, Gricignano di Aversa e la frazione Lusciano del comune di Lusciano e Ducenta, contrassegnata con la lettera *C* e delimitata nella pianta già richiamata, sono aggregati al comune di Aversa.

Art. 2.

La pianta planimetrica richiamata nel precedente articolo, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

All'Alto Commissario di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della unione dei Comuni indicati all'art. 1 e di provvedere altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Frignano, Trentola ed Aversa in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta col citato art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 116. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 959.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 305.

Delimitazione dei confini fra i comuni di Amalfi e Ravello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, concernente l'ampliamento territoriale dei comuni di Amalfi e di Ravello;
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine tra i comuni di Amalfi e di Ravello è stabilito in conformità della pianta topografica vistata dall'ingegnere dirigente dell'ufficio del Genio civile e dal capo sezione del catasto di Salerno.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 960.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 306.

Riunione dei comuni di Colleretto Parella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo e Strambinello in un unico Comune denominato « Pedanea » con sede del capoluogo Parella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Colleretto Parella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo e Strambinello sono riuniti in unico Comune denominato « Pedanea » con sede del capoluogo Parella.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 961.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 313.

Autorizzazione al comune di Quart a modificare la propria denominazione in « Quarto Praetoria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 9 gennaio 1929 con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Quart, in esecuzione della propria deliberazione 28 novembre 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Quarto Praetoria »;
Veduto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Aosta con deliberazione in data 14 gennaio 1929, adottata coi poteri del Consiglio provinciale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Quart, in provincia di Aosta, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Quarto Praetoria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 962.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 314.

Aggregazione del comune di Gavazzana e di parte del comune di Sardigliano al comune di Cassano Spinola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Cassano Spinola è aggregato il comune di Gavazzana, nonchè la zona di territorio del comune di Sardigliano comprendente le sorgenti delle acque solfuree e delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 16 novembre 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione a Cassano Spinola del comune di Gavazzana, nonchè di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Cassano Spinola e quello di Sardigliano in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta col precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 963.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 327.

Modificazioni al regolamento 26 gennaio 1905, n. 65, per la esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, nella parte relativa alla costituzione delle Commissioni censuarie comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 21 giugno 1928, n. 1773, che modifica l'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682;

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento della imposta fondiaria, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 del regolamento 26 gennaio 1905, n. 65, è soppresso.

Agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 di detto regolamento sono sostituiti i seguenti:

« Art. 8. — Nel comune di Roma i componenti la Commissione censuaria comunale sono fissati nel numero di cinque effettivi e due supplenti.

« Negli altri Comuni le Commissioni censuarie si compongono di tre o di cinque membri effettivi e di due supplenti, e la determinazione del numero di detti componenti è attribuita al prefetto, sentito l'intendente di finanza ».

« Art. 10. — Fra i maggiori contribuenti, indicati nell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato con l'art. 1 della legge 21 giugno 1928, n. 1773, non sono da comprendersi il Governatore di Roma e i podestà.

« I contribuenti che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto sono considerati come un contribuente unico e devono farsi rappresentare da un solo delegato. Si considerano parimenti come un solo contribuente gli enti morali che, sebbene siano distintamente intestati in catasto, sono rappresentati da una stessa amministrazione ».

« Art. 11. — Per l'adempimento di quanto è disposto dai precedenti articoli il Governatore di Roma e i podestà formano entro un mese dall'invito che ne ricevono dal prefetto l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, regolata dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, comprese le donne nel numero determinato dall'art. 1 della legge 21 giugno 1928, n. 1773.

« Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla Giunta provinciale amministrativa che deve decidere entro i successivi 30 giorni.

« Nel caso di ritardo da parte della Giunta provinciale amministrativa decide il prefetto.

« Queste decisioni sono inappellabili ».

« Art. 12. — Trascorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il Governatore ed i podestà, entro i quindici giorni

successivi, con avviso da consegnarsi almeno sette giorni prima di quello indicato per la seduta, adunano i maggiori contribuenti per la nomina dei componenti la Commissione ad essi attribuita.

« La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della metà del numero dei maggiori contribuenti.

« Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il Governatore di Roma e i podestà ne convocano una seconda pel settimo giorno successivo.

« Questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti e di ciò sarà fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione ».

« Art. 13. — I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione con la firma autenticata dal Governatore di Roma o dal podestà.

« Tale delegazione non può essere fatta a chi ha già voto per diritto proprio e nessuno può assumere più di una delegazione.

« Nessuno può avere più di un voto.

« Chi avendo già voto per diritto proprio ha, inoltre, la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarla ».

« Art. 14. — Il Governatore di Roma ed i podestà pubblicano i nomi degli eletti, notificano agli stessi la loro nomina e li convocano entro un mese per l'elezione del presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 31 ».

« Art. 16. — L'elenco dei maggiori contribuenti di cui all'art. 11 viene riveduto e corretto nel mese di gennaio di ogni anno dal Governatore di Roma o dal podestà.

« Il detto elenco così rettificato viene pubblicato e tenuto affisso per i primi quindici giorni di febbraio all'albo del Comune per gli eventuali reclami alla Giunta provinciale amministrativa a norma dell'art. 11 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 136. — FERZI.

Numero di pubblicazione **964**.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. **3493**.

Approvazione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo di San Marino in materia di caccia, firmata in Roma il 16 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo di San Marino in materia di caccia, firmata in Roma il 16 luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 160. — FERZI.

Convenzione tra il Governo italiano e il Governo di San Marino in materia di caccia.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo della Repubblica di San Marino, animati dal desiderio di evitare gli inconvenienti che possono derivare, tanto ai cittadini sammarinesi quanto a quelli italiani, specie dei Comuni limitrofi, col penetrare cacciando, anche per inavvertenza, in territorio rispettivamente italiano e sammarinese e coll'incorrere così nella possibilità di essere dichiarati in contravvenzione, ancorchè muniti della patente di caccia e licenza di porto d'armi rilasciata dalla competente autorità del rispettivo Stato, hanno di comune accordo convenuto quanto appresso:

Articolo unico.

I cittadini della Repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'Autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle provincie di Forlì e di Pesaro, purchè si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.

Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle provincie di Pesaro e Forlì, muniti della licenza di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna qualora caccino nel territorio della Repubblica di San Marino, purchè si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.

Pari trattamento viene fatto, entro i detti limiti territoriali, per l'esercizio della uccellagione.

A tal fine l'Autorità di San Marino e quelle di pubblica sicurezza delle due anzidette Provincie italiane si dovranno comunicare reciprocamente l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto d'armi da caccia o di aucupio.

La presente Convenzione sarà ratificata dalle parti contraenti, previa approvazione da parte dei competenti organi dei due Stati.

Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una durata di cinque

anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

Fatta in Roma, in doppio originale, il 16 luglio 1926.

Per l'Italia:

BENITO MUSSOLINI.

Per San Marino:

GIULIANO GOZI, plenipotenziario.
ANGELO MANZONI BORGHESI, plenipotenziario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

GRANDI.

Numero di pubblicazione **965.**

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. **3491.**
Contributo scolastico del comune di Magliolo.

N. 3491. R. decreto 9 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Magliolo, della provincia di Savona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 5822.68 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **966.**

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. **3492.**
Contributo scolastico del comune di Godega Sant'Urbano.

N. 3492. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Godega Sant'Urbano, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 20,380.19 a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie e nomina del commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per le piccole industrie;
Visto l'art. 31 dello statuto dell'Ente suddetto, approvato con Nostro decreto 24 agosto 1928, n. 2431;
Ritenuto che le divergenze di indirizzo, manifestatesi e permanenti fra le rappresentanze che costituiscono il Consiglio di amministrazione, non permettono il conseguimento delle finalità che si propose la citata legge del marzo 1928 e ritardano il riassetto dei servizi dell'Ente in armonia agli scopi che la legge stessa si propose;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie è sciolto.

Art. 2.

Il comm. avv. Ilo Giacomo Nunes è nominato commissario dell'Ente suddetto, con il cômpito di procedere al riordinamento di esso entro il 31 luglio 1929.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 1, foglio n. 355. — MONACELLI.

(897)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 marzo 1929.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile di proprietà dell'Opera pia « Educandato La Purità » in Catania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la deliberazione 14 febbraio 1929-VII, n. 5, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, con cui si stabilisce di acquistare in Catania un fabbricato con annesso terreno, di proprietà dell'Opera pia « Educandato La Purità », al fine di istituire nella città predetta la « Casa dei Balilla »;
Visti gli atti comprovanti la libera proprietà del fondo in testa all'Istituto alienante;
Ritenuto che il prezzo di acquisto dell'immobile, concordato in L. 1,145,850, sarà pagato per L. 400,000 all'approvazione delle deliberazioni, e pel residuo in dieci rate annuali;
Ritenuto inoltre che parte del prezzo, sino alla concorrenza di L. 400,000, sarà a carico della provincia e del comune di Catania;
Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare l'immobile suindicato.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(894)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1929.
Estensione della concessione speciale XVIII pel trasporto dei cani da corsa sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La concessione speciale XVIII, concernente i trasporti dei cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici) e puledri lattanti, è estesa ai cani da corsa spediti a carro.

Conseguentemente, il testo della detta concessione, di cui il decreto Ministeriale 1° dicembre 1924, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

CONCESSIONE SPECIALE XVIII.

Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici), puledri lattanti e cani da corsa spediti a grande velocità.

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti a grande velocità dei cavalli destinati allo sviluppo delle corse ed all'allevamento ippico nazionale, nonchè pei trasporti a carro, a grande velocità, di cani da corsa.

2. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della tariffa ordinaria con la riduzione del 25 %.

3. *Cavalli e cani provenienti dall'estero.* — La concessione è estensibile ai cavalli provenienti dall'estero, appartenenti o no a scuderie italiane.

E' pure estensibile ai cani da corsa provenienti dall'estero.

4. *Custodi.* — Per ogni spedizione si ammette un custode, mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del cinquanta per cento, purchè prenda posto nel carro bestiame od in quello scuderia.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto nelle carrozze di cui il treno fosse fornito, deve pagare, pel tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

Le stazioni sono autorizzate a permettere, in via concessionale, che nei carri prendano posto altri custodi (oltre quello viaggiante a tariffa ridotta) alle seguenti condizioni:

a) che siano provvisti di biglietto di 3ª classe a tariffa intera per l'intero identico percorso della spedizione;

b) che siano muniti di una speciale autorizzazione conforme a quella di cui alla nota (1) a piè di pagina, autorizzazione che sarà loro rilasciata dal capo della stazione di partenza e che dovrà essere da essi sottoscritta in doppio esemplare, uno dei quali dovrà essere allegato alla lettera di vettura, a cura della stazione mittente.

5. *Rilascio delle richieste:*

a) *Cavalli da corsa, riproduttori e puledri lattanti*: Le richieste fornite dal Ministero dell'economia nazionale (Ufficio dello Stud-book italiano) debbono essere bollate, a seconda delle scuderie cui appartengono i cavalli, dal Jockey Club Italiano, per le riunioni di corse piane o miste; dalla Società degli steeple-chases d'Italia, per le riunioni di corse ad ostacoli; dall'Unione ippica italiana, per le riunioni di corse al trotto, e dalla Società per il cavallo italiano da sella, per le riunioni di corse di cavalli mezzo sangue e per i concorsi ippici; tali richieste debbono essere firmate dai rispettivi segretari.

Le richieste, come sopra bollate, vengono consegnate ai proprietari delle diverse scuderie, e le matrici vengono a fine d'anno presentate ai Commissariati o Consigli direttivi degli enti suddetti per la verifica dell'uso fatto delle richieste e pel successivo invio all'Amministrazione ferroviaria, previa apposizione della firma di controllo su ciascuna matrice;

b) *Cani da corsa*: Le richieste debbono essere rilasciate e firmate dall'amministratore delegato o dal direttore generale della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa.

6. *Reclami.* — Gli eventuali reclami (art. XX - Disposizioni generali) debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli enti menzionati nell'articolo che precede.

7. In quanto non sia qui preveduto valgono le disposizioni della tariffa ordinaria.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1) Autorizzazione per l'ammissione di altri custodi, oltre il primo, nei carri ove viaggiano i cavalli o i cani.

Compartimento di . . . . . . *Stazione di* . . . . . .

N. . . . . . .

AUTORIZZAZIONE SPECIALE.

Il porgitore della presente, sig. . . . . munito del biglietto ordinario di 3ª classe n. . . . . . . da . . . . a . . . . dovendo scortare come custode del bestiame il carro n. . . . . . . contenente . . . . proveniente da . . . . diretto a . . . . viene autorizzato a prender posto nel carro stesso.

Il sig. . . . . usufruendo di tale concessione, dichiara di esonerare l'Amministrazione ferroviaria da ogni responsabilità per i rischi inerenti al proprio viaggio con treni ed in veicoli normalmente non adibiti al servizio viaggiatori.

. . . . li . . . .

Il custode . . . . *Il capo stazione* . . . .

Concessione **XVIII.**

CONCESSIONE SPECIALE XVIII

Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici) e puledri lattanti, spediti a grande velocità

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE
(Ufficio dello Stud-book italiano)

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* ....
dei seguenti cavalli appartenenti alla scuderia del Sig. ....
....

Nome, sesso e manto dei cavalli

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

(1)

Il segretario
....
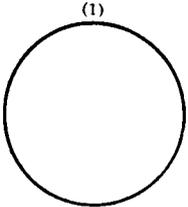
Il proprietario dei cavalli
....

.... *li* .... *19* ......

(1) Bollo del *Jockey-Club*, o della *Società degli Steeple-Chases d'Italia*, o dell'*Unione Ippica Italiana* o della *Società per il cavallo italiano da sella.*

ANNOTAZIONI

....
....
....

Bollo composto della stazione
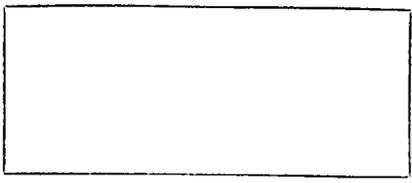
Eseguita la spedizione col N. ....

Da allegare alla prima parte della lettera di vettura.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Concessione **XVIII.**

CONCESSIONE SPECIALE XVIII

Cani da corsa spediti a carro a grande velocità

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* ....
dei seguenti cani appartenenti alla Società Nazionale per l'incremento della razza canina da corsa.

Nome dei cani

....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
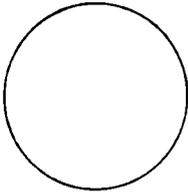
(1)

Per la Società Nazionale per l'incremento della razza canina da corsa

....

.... *li* .... *19*......

(1) Bollo della Società speditrice.

ANNOTAZIONI

....
....
....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

Da allegare alla prima parte della lettera di vettura.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(896)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 13704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Alfredo Kossovich, nato a Laurana il 28 marzo 1907 da Rodolfo e da Maria Sibenik, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cossovi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alfredo Kossovich è ridotto nella forma italiana di « Cossovi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(703)

N. 11004.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Bernetic, nato a Lippa (Elsane) il 5 settembre 1875 da Giacomo e da Caterina Simcic, residente ad Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bernetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Bernetic è ridotto nella forma italiana di « Bernetti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Jelenc, nata a Loski Trg Carniola il 23 giugno 1877, moglie;
Giuseppa, nata a Lippa il 27 giugno 1904, figlia;
Francesca, nata a Lippa l'8 gennaio 1912, figlia;
Giovanni, nato a Lippa il 21 aprile 1917, figlio;
Gabriela Daniela, nata a Lippa l'11 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(705)

N. 14968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Pietro Podboj, nato a Fiume il 31 maggio 1887 da Antonio e da Giovanna Zancovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Poggi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Podboj è ridotto nella forma italiana di « Poggi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Seberich, nata a Fiume il 10 settembre 1894, moglie;
Mario, nato a Fiume l'11 giugno 1916, figlio;
Nori, nata a Fiume il 21 febbraio 1921, figlia;
Tea, nata a Fiume il 28 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(706)

N. 16131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Ugo Mattersdorfer, nato a Fiume il 2 ottobre 1888 da Enrico e da Olga Spitzer, residente a Fiume, diretta ad ottener ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mattei »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ugo Mattersdorfer è ridotto nella forma italiana di « Mattei » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Rovis, nata a Fiume il 24 marzo 1889, moglie;
Matteo, nato a Fiume il 16 ottobre 1920, figlio;
Roberto, nato a Fiume il 21 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Vivorio.

(707)

N. 13703.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Pegan, nato a Laurana il 15 maggio 1905 da Nicolò e da Elvira Padovan, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pagano ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Pegan è ridotto nella forma italiana di « Pagano » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Vivorio.

(708)

N. 13913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Riccardo Michelich, nato a Fiume il 2 maggio 1893 da Andrea e da Francesca Chiempa, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micheli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Riccardo Michelich è ridotto nella forma italiana di « Micheli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ada Worek, nata a Fiume il 16 ottobre 1900, moglie;
Loretta, nata a Fiume il 30 maggio 1922, figlia;
Livio, nato a Fiume il 29 giugno 1923, figlio;
Riccardo, nato a Fiume il 25 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Vivorio.

(709)

N. 13702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Serafino Cech, nato a Laurana l'8 ottobre 1905, da Serafino e da Vludruscolo Angelina, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cecchini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Serafino Cech è ridotto nella forma italiana di « Cecchini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richie-

dente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(710)

N. 13701.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Serafino Cech, nato a Laurana il 17 maggio 1870 da Antonio e da Maria Stiglich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cecchini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Serafino Cech è ridotto nella forma italiana di « Cecchini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Angiolina Vladruscolo, nata a Laurana il 29 marzo 1878, moglie;
Pia, nata a Laurana il 29 novembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: RIVA.

(711)

N. 16379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Ribaric, nato a Vodizze il 5 settembre 1883 da Giovanni e da Maria Florian, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Riboni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ribaric è ridotto nella forma italiana di « Riboni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Lucia, nata a Vodizze l'11 gennaio 1888, moglie;
Antonio, nato ad Abbazia il 16 agosto 1910, figlio;
Emilio, nato ad Abbazia il 29 febbraio 1912, figlio;
Albina, nata ad Abbazia il 3 novembre 1913, figlia;
Anna, nata ad Abbazia il 5 novembre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(712)

N. 15459.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Hlaich, nato a Fiume il 7 aprile 1902 da Francesco e da Giuliana Zabkar, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Laicini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hlaich Francesco è ridotto nella forma italiana di « Laicini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(713)

N. 16595.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Alfredo Mittrovich, nato a Fiume il 17 settembre 1904 da Rodolfo e da Muhr Edvige, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Negri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alfredo Mittrovich è ridotto nella forma italiana di « Negri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(714)

N. 15594.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Surcz, nato a Fiume il 26 novembre 1884 da Giorgio e da Agnese Klemencich, residente ad Ancona, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Surti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Surcz è ridotto nella forma italiana di « Surti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Tomich, nata a Delnize il 24 marzo 1888, moglie;
Maria, nata a Fiume il 14 maggio 1910, figlia;
Giovanni, nato a Fiume l'11 settembre 1917, figlio;
Vittoria, nata a Fiume il 6 ottobre 1921, figlia;
Francesco, nato a Fiume il 12 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(715)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pel conferimento di 11 posti nel grado 12° del ruolo di gruppo C degli Archivi di Stato ad agenti subalterni di ruolo, invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 53, lettera *b*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di idoneità per il conferimento di 11 posti nel grado 12° del ruolo di gruppo *C* degli Archivi di Stato ad agenti subalterni di ruolo del Ministero dell'interno e di altre Amministrazioni statali, riconosciuti invalidi di guerra ai sensi delle vigenti disposizioni, i quali al 19 gennaio 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, esercitavano da almeno un anno mansioni inerenti alla carriera d'ordine e che dal rispettivo Consiglio di amministrazione ne siano dichiarati meritevoli.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire in via gerarchica la loro domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile, Ufficio archivi di Stato) entro il 30 aprile 1929.

A ciascuna domanda dovrà essere unito:

1° il documento comprovante la qualità di invalido di guerra, con specificazione della categoria cui è ascritta la relativa lesione o infermità, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2° il certificato di servizio rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti l'esercizio delle mansioni inerenti alla carriera d'ordine nei termini fissati dal precedente art. 1;

3° il titolo di studio di cui l'aspirante sia in possesso.

Gli agenti dipendenti dal Ministero dell'interno, ma appartenenti a ruoli diversi da quello del personale subalterno degli Archivi di Stato, e gli agenti di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni statali dovranno inoltre produrre:

a) l'estratto dei ruoli di matricola;

b) la deliberazione favorevole del proprio Consiglio di amministrazione;

c) un certificato del competente ufficio da cui risulti che non sono stati in precedenza dichiarati non idonei al passaggio alla categoria d'ordine in seguito all'esito sfavorevole delle prove eventualmente sostenute.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale sull'ordinamento amministrativo del Regno e sulla tenuta degli Archivi.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scrittura a macchina.

Art. 4.

I posti da conferire saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria degli aspiranti che avranno superato l'esame di idoneità.

Per la formazione di detta graduatoria saranno, a parità di punti, applicati i criteri preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal uopo coloro che ne siano forniti dovranno unire alla domanda di ammissione all'esame anche i brevetti di concessione di medaglie al valor militare, della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice e fissato il giorno in cui avrà luogo la prova scritta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. Il Ministro per l'interno: M. BIANCHI.

(895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Obbligazioni ferroviarie 3 %	29097 28961 29929	15 — 75 — 75 —	Lavezzoni *Gemma* / Lavezzoni *Gemma-Giuseppina* / Lavezzoni *Gemma-Giuseppina* di Giacomo minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Remo (Porto Maurizo).	Lavezzoni *Gerolima-Giuseppina-Luigia* di Giacomo, minore ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	2739 11349	144 — 148 —	Lavezzoni *Gemma-Giuseppina* di Giacomo, dom. nella 1ª rendita a Riva Ligure (Porto Maurizo) e nella 2ª rendita a S. Remo (Porto Maurizio).	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	111914	755 —	Clemente *Maria* fu Pietro ved. di Barbanente *Carlo* dom. a Mola di Bari (Bari).	Clemente *Loreta-Maria* fu Pietro, ved. di Barbanente *Carlantonio*, dom. come contro.
Ricevuta provvisoria emessa il 21-1-92, dalla Sez. di R. Tesoreria provinciale di Roma per 7 titoli al portatore consol. 3.50 % (1906).	7125	Cap. 6,700 —	Oggero Alfredo fu Antonio per conto di Padiglione Enrico fu *Fabio*.	Oggero Alfredo fu Antonio per conto di Padiglione Enrico fu *Luigi*.
3.50 %	616644	63 —	Vinzio *Maria* di Armando, minore sotto la p. p del padre Vinzio Armando di Giacinto, dom. in Ara (Novara).	Vinzio *Delfina-Maria-Basilica* di Armando, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	453563 453564 453565	415 — 415 — 415 —	Grazioli Casimiro / Grazioli Giovanni / Grazioli Luigi fu Casimiro dom. a Volta Mantovana (Mantova); con usufrutto a *Pellegrini* Bice fu Fortunato, ved. di Grazioli Casimiro, dom. a Volta Mantovana.	Intestata come contro; con usuf. a *Cases-Pellegrini* Bice fu Fortunato, ved. ecc. come contro.
»	282216	50 —	Colombo *Costanza* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Brambilla Luigia ved. Colombo, dom. a Trezzo nell'Adda (Milano).	Colombo *Maria-Costanza* fu Michele, minore ecc. come contro.
3.50 %	184689	122.50	Dell'Omo *Agnello* fu Francesco, dom. in Sant'Antimo (Napoli).	Dell'Omo *Aniello-Michele-Raffaele* fu Francesco, dom. come contro.
»	348896	189 —	Galli Rosina, Ezio e Aldo di Clearco, minorenni sotto la p. p. del padre, dom. in Mantova, e figli nascituri dai coniugi Galli Clearco fu Federico e Finzi Luigia fu *Israele*; con usuf. vital. a Finzi *Salomone detto One* fu *Israele*, dom. in Mantova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Finzi *Moisè-Abram-Salomon* fu *Israel-Moisè*, dom. a Mantova.
Cons. 5 %	409540	220 —	*Avola* Giuseppe di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Catania.	*Avila* Giuseppe di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
3.50 %	759120	84 —	Bonelli Virginia fu Luigi, moglie di Iacotucci *Francesco*, dom. a Itri (Caserta), vincolata.	Bonelli Virginia fu Luigi, moglie di Iacotucci *Antonio-Andrea-Francesco*, dom. come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % Cons. 5 % »	737460 321643 321645	24.50 75 — 25 —	Gazzi *Maria* di Luigi minore sotto la p. p. del padre, dom. in Roma. L'ultima rendita è con usuf. vital. a Gazzi Luigi di Carlo.	Gazzi *Emilia-Teresa-Adelaide-Maria* di Luigi, minore, ecc. come contro. L'ultima rendita e con usufr. vit. come contro.
»	191197	475 —	Consiglio Rosa fu *Rosario-Filomeno*, moglie di Pansini Pasquale fu Nicola, dom. in Barletta (Bari), vincolata.	Consiglio Rosa fu *Filomeno*, moglie, ecc. come contro.
3.50 % »	820488 820489	367.50 122.50	Genero o Gennero Aldo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Berardo Teresa fu *Giovanni*, ved. Genero o Gennero Giovanni, dom. ad Alpignano (Torino). La seconda rendita è con usuf. vital. a Berardo Teresa fu *Giovanni*, ved. di Genero o Gennero Giovanni.	Genero o Gennero Aldo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Berardo Teresa fu *Giacomo*, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Berardo Teresa fu *Giacomo* ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(513)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 70.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.63	Belgrado	33.55
Svizzera	367.52	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.69	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.655	Norvegia	5.09
Spagna	289.37	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	70.05
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.85
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.825
Dollaro Canadese	19 —		
Oro	368.35	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 296.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3657 mod. X — Data della ricevuta: 24 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione della ricevuta: Traverso Quirico di Gio. Battista, domic. a Certosa (Genova) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 marzo 1929-VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(632)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.